



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto:	DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR LAZIO – ROMA DA
----------	--

IL PRESIDENTE

VISTI l'articolo 16 della legge n. 580/93 e s.m.i., nonché l'articolo 26, punto 3, dello Statuto camerale vigente, che attribuiscono al Presidente - in caso d'urgenza - l'adozione di provvedimenti di competenza della Giunta camerale, da sottoporre a ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTA la delibera n. 14 del 24/07/2026 con cui il Consiglio camerale ha approvato l'aggiornamento, su proposta della Giunta deliberata con provvedimento n. 89 del 03/07/2026, del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura camerale, istituita con determinazione del Segretario Generale n. 58 del 3/4/2007;

VISTO l'art. 10, comma 1, del succitato Regolamento, il quale dispone espressamente che, in caso di urgenza, l'assegnazione del contenzioso e l'autorizzazione alla lite avvengono con Determinazione Presidenziale, da ratificarsi nella successiva riunione di Giunta;

VISTO che, in data 15/07/2026 è stato notificato alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo ricorso promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma dal Signor _____, a mezzo degli avvocati _____

_____ di Milano, volto ad ottenere l'annullamento e/o l'accertamento e la declaratoria di inefficacia, previa adozione della sospensiva, del provvedimento di radiazione dall'Elenco Raccomandatori Marittimi di Venezia del Signor _____, iscritto con posizione n. _____, disposta dalla Commissione Locale dei Raccomandatori Marittimi della Direzione Marittima di Venezia con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 13 co. 4 L 135/1977, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 9 co. 2 lett. d) della legge medesima, disposta in data 19 gennaio 2026 con verbale n. 1/2026 e comunicata con nota del 29/01/2026;

VISTE le specifiche contestazioni sollevate dal Collegio difensivo del Signor _____ avanti il TAR del Lazio – Roma, di seguito indicate:

1) _____

2)

3)

4)

5)

6)

VISTA l'istanza di remissione alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4, della l. 4 aprile 1977 n. 135 e 9, comma 2, lett. d) della l. 4 aprile 1977 n. 135 con sospensione del giudizio;

VISTA l'istanza cautelare di sospensione ex art. 55 C.P.A. promossa perché il provvedimento di radiazione nonché la richiesta di escussione della cauzione (pari ad € 20.000) costituiscono grave pregiudizio economico, professionale e personale ai danni del ricorrente e lo espongono alla rivalsa da parte del broker, nonché impediscono al signor [REDACTED] di svolgere la propria professione di raccomandatario marittimo sul territorio italiano con grave danno;

CONSIDERATO che la controversia verte sull'applicazione della disciplina settoriale ed iper-specialistica del Diritto Marittimo e della Navigazione (L. 135/77 e Codice della Navigazione), intersecata con complessi risvolti amministrativi e penalistici e che la materia dei titoli abilitativi e del regime disciplinare del personale marittimo presenta profili tecnico-giuridici peculiari;

CONSIDERATO in particolare che il ricorso promosso dal Signor [REDACTED] presenta caratteri di eccezionale rilevanza e complessità tecnico-giuridica, investendo non solo l'applicazione di una disciplina sanzionatoria di settore, ma sollevando altresì delicate questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con l'ordinamento eurounitario ed internazionale (artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU);

CONSIDERATO che la pendenza del giudizio dinanzi al TAR del Lazio - Roma, unita alle stringenti tempistiche di costituzione legate alla fase cautelare (istanza ex art. 55 C.P.A.), configura una situazione eccezionale che rende difficoltosa la gestione esclusiva della pratica da parte dell'Avvocatura camerale interna, palesando l'opportunità strategica e logistica di affiancare al legale interno un avvocato del Foro di Roma con comprovata esperienza nel diritto amministrativo e nel contenzioso di settore, ai sensi del richiamato art. 9, comma 1 del Regolamento;

VISTO l'art. 9 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura camerale che prevede di affidare la difesa e la rappresentanza dell'Ente ad uno o più legali esterni, specialisti del particolare settore, sia in via esclusiva sia unitamente all'Avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta, nei casi che necessitino di particolare specializzazione nonché nei casi di inopportunità ed incompatibilità della difesa da parte dell'Avvocatura camerale o, comunque, in ogni altra situazione che renda difficoltosa la gestione esclusiva della pratica da parte dell'Avvocatura camerale;

CONSIDERATA la peculiarità e la specificità delle questioni oggetto del richiamato giudizio, nonché delle ripercussioni in termini validità dei provvedimenti assunti dall'Ente camerale e sulle possibili conseguenze di risarcimento del danno, nonché le stringenti tempistiche di costituzione da rispettare, in particolar modo legate alla fase cautelare, risulta opportuno affiancare all'Avvocatura Camerale un avvocato del Foro di Roma, di particolare esperienza in diritto amministrativo, con particolare specializzazione in tale ambito giuridico, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni sottese al contenzioso;

CONSIDERATA l'analisi comparativa tra i preventivi inviati dai professionisti qualificati individuati e resi disponibili ad assumere l'incarico;

CONSIDERATO che l'Avvocato Tommaso Pallavicini del Foro di Roma, risponde ai requisiti richiesti dal caso di specie, in quanto esperto negli ambiti giuridici di cui è causa, ha dato la sua disponibilità e ha presentato con nota del 30 luglio 2026 preventivo dettagliato, formulato in conformità ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., applicando i valori minimi di tariffa con alta complessità in considerazione del patrocinio congiunto con l'Avvocatura camerale;

CONSIDERATO che la difesa congiunta con l'Avvocatura camerale, garantisce la conoscenza diretta dell'istruttoria svolta dalla Commissione locale, consentendo di fondere competenze specialistiche e tecnico-giuridico, nonché procedurali indispensabili per scardinare l'impianto accusatorio della controparte, riducendo l'apporto economico richiesto al professionista esterno;

CONSIDERATO inoltre che, l'Avvocatura camerale assicura una vigilanza costante e rigorosa sulla tempestività degli atti, monitorando l'assolvimento di ogni onere di deposito e la produzione di documenti probatori dirimenti ai fini della difesa dell'Ente;

CONSIDERATO, quindi, opportuno e necessario costituirsi nel procedimento in oggetto per sostenere la correttezza dell'operato della Commissione locale dei Raccomandatori Marittimi della Direzione Marittima di Venezia istituita presso la CCIAA di Venezia Rovigo ex L. 135/1977, nonché l'interesse pubblico alla legalità dell'esercizio delle professioni marittime e la legittimità degli atti camerali, affidando all'Avvocatura camerale e all'avvocato Tommaso Pallavicini del Foro di Roma il patrocinio dell'Ente nella causa *de qua*;

ATTESA l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio, essendo stata promossa istanza cautelare di sospensione ex art. 55 CPA, non essendo previste riunioni della Giunta in tempi utili;

DETERMINA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso dal signor _____ avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, volto ad ottenere l'annullamento della delibera della Commissione Centrale dei Raccomandatori Marittimi del 22 maggio 2026 e del provvedimento di radiazione dall'Elenco della Commissione Locale del 19 gennaio 2026, affidando la rappresentanza, il patrocinio e la difesa dell'Ente, all'Avvocato Barbara Zennari dell'Avvocatura Camerale del Foro di Venezia e all'Avvocato Tommaso Pallavicini del Foro di Roma;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento dell'incarico di patrocinio all'Avv. Tommaso Pallavicini del Foro di Roma secondo i termini del preventivo presentato in data 30 luglio 2026, conforme ai parametri minimi del D.M. 55/2014 per cause ad alta complessità, demandando al dirigente gli atti successivi e conseguenti;
- 3) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all'art. 26 dello Statuto camerale.

Approvato da:
Il Vice-Segretario Generale dr.ssa
Sandra Drago

IL PRESIDENTE
(Massimo Zanon)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005